

N.R.G. /2013



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ  
*sezione civile*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI

*Presidente relatore ed estensore*

Dott. Carmen GIRALDI

*Giudice*

Dott. Agnese CICCETTI

*Giudice*

vista l'istanza avanzata da s.r.l. in data 27 novembre 2015 perché sia dichiarata la risoluzione del concordato presentato da e omologato da questo Tribunale con decreto in data 5 novembre 2014,

**osserva**

La società s.r.l. ha presentato ricorso a questo Tribunale al fine di sentir dichiarare la risoluzione del concordato proposto da s.r.l. in ragione del grave inadempimento della proposta concordataria approvata dai creditori, dal momento che la società debitrice - la quale a termini di piano nel corso del primo anno di esecuzione avrebbe dovuto incassare € 900.000 di crediti e riversarli interamente alla procedura, aggiungendovi un apporto derivante dalla continuità di € 65.000 - non solo non ha corrisposto il previsto contributo derivante dalla continuità, ma si è addirittura trattenuta larga parte dei crediti incassati dai clienti.

Il Liquidatore giudiziale ha parzialmente confermato le doglianze dell' odierna compagine ricorrente precisando che s.r.l., pur avendo incassato crediti per € 670.403,4, ne ha riversati alla procedura solamente € 369.444, mancando poi di corrispondere l' apporto di € 65.000 che sarebbe dovuto derivare dalla continuità aziendale.

La società debitrice, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di s.r.l., giacché l' istante, quale creditore chirografario, dovrebbe essere soddisfatta solamente fra cinque anni.



Giova ricordare in primo luogo che la proposta concordataria presentata da s.r.l. e approvata dalla maggioranza dei creditori effettivamente prevedeva un adempimento in un arco di piano di cinque anni, con soddisfazione dei creditori chirografari quali l'odierna istante entro il 31 dicembre 2019.

E' opportuno poi aggiungere che questo Tribunale, con il decreto più volte citato dal ricorrente, ha sostenuto *“che l' attuale disposto dell' art 186 l. fall. stabilisce che ciascuno dei creditori sia legittimato a domandare la risoluzione del concordato qualora l' inadempimento del debitore non abbia scarsa importanza. Malgrado la norma preveda una legittimazione ripartita in favore di ciascuno dei creditori non è possibile dimenticare che il concordato costituisce un accordo contrattuale dove una delle parti, la massa dei creditori, ha natura composita e plurisoggettiva. Dunque, così come l' omologa del concordato consegue a un' approvazione da parte della maggioranza dei creditori del piano presentato dall' imprenditore proponente, allo stesso modo la risoluzione del concordato non può che fare seguito a una valutazione degli interessi dell' intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva dell' accordo piuttosto che facendo riferimento al tornaconto del singolo creditore istante.”*

La prospettiva della valutazione dell' importanza dell' inadempimento, da rapportarsi al complesso degli obblighi assunti dal debitore, non può tuttavia far dimenticare le caratteristiche del diritto vantato da ciascuno dei creditori concorsuali a seguito dell' omologa; caratteristiche che consistono in termini processuali in una legittimazione individuale alla sollecitazione della declaratoria di risoluzione del concordato, ai sensi dell' art. 186, 1° c., l. fall., e in termini sostanziali in una modifica subita da ciascun credito a seguito dell' omologa, ex art. 184 l. fall., rispetto alla sua precedente consistenza e ai tempi di adempimento.

In ragione di una simile natura, risultante dall' esito del giudizio di omologa, occorre poi interpretare la legittimazione alla sollecitazione della declaratoria di risoluzione del concordato spettante individualmente a ciascuno dei creditori.

In vero la modifica del diritto di credito avvenuta ai sensi dell' art. 184 l. fall. rende evidente che ciascuno dei creditori, prima della scadenza prevista dal piano concordatario per la soddisfazione del suo credito, non subisce alcuna lesione del proprio diritto.



Ne consegue che la legittimazione riconosciuta dall' art. 186 l. fall. "*a ciascuno dei creditori*" in maniera indeterminata va intesa come correlata all' esistenza di un pregiudizio effettivamente subito dal proprio diritto di credito, così come modificato a seguito del provvedimento di omologa.

Il singolo titolare del credito, pur muovendosi nell' ambito di un accordo di carattere collettivo, non può quindi dolersi di alcun inadempimento della controparte fino a quando non giunga a scadenza il termine previsto in piano per la sua soddisfazione e il pagamento non venga effettuato.

Una simile valutazione, a ben vedere, non si pone affatto in contrasto con l' ottica complessiva con cui la domanda di risoluzione della proposta concordataria deve essere valutata, ma ne costituisce anzi un corollario.

Non vi è dubbio infatti che anche i creditori chirografari rispetto ai quali non si sia ancora verificato alcun inadempimento abbiano un interesse a far valere gli inadempimenti concernenti altri creditori, al fine di caducare gli effetti dell' omologa e riacquistare la pienezza del proprio diritto di credito modificato a seguito del felice esito della procedura concordataria.

E' altrettanto evidente però che questo interesse ha ben altra pregnanza rispetto all' interesse degli altri creditori, prededucibili e privilegiati, da pagare prioritariamente i quali potrebbero già oggi lamentarsi del mancato adempimento della proposta concordataria.

Il mancato esercizio da parte di questo novero di creditori del diritto a sollecitare la declaratoria di risoluzione, malgrado gli organi della procedura abbiano a più riprese rimarcato nelle proprie relazioni la portata dell' inadempimento fino ad ora verificatosi, lascia presumere che costoro abbiano ritenuto non opportuno sollecitare una declaratoria di inadempimento.

Dunque proprio non dimenticando che il concordato preventivo è costituito da un accordo tra debitore e un insieme di creditori e tenendo conto del prevalente interesse di chi, seppur non soddisfatto, ha ritenuto, pur vantando la titolarità di un credito già esigibile, di dare prosecuzione all' adempimento della proposta concordataria rispetto al tornaconto di chi invece, quale titolare di un credito per ora inesigibile, dovrà essere soddisfatto solamente nel 2019 sarà necessario ritenere che il creditore non possa dolersi



di alcun inadempimento dell' imprenditore in concordato fino a quando non giunga a scadenza il termine previsto in piano per la sua soddisfazione e il pagamento non venga effettuato.

Risultano perciò condivisibili gli arresti giurisprudenziali secondo cui il presupposto che giustifica la legittimazione attiva del creditore a richiedere la risoluzione è costituito dal fatto di aver subito in prima persona un pregiudizio dall' inadempimento dell' imprenditore (*"L' azione di risoluzione di cui all' art. 186 l. fall. presuppone che il creditore istante lamenti di aver subito un pregiudizio, non potendo egli limitarsi a prospettare un possibile depauperamento in capo ad altri creditori"* Tribunale Ravenna 7 giugno 2012; *"La disposizione, contenuta nell' art. 186 l. fall., secondo la quale "il concordato non si può risolvere se l' inadempimento ha scarsa importanza" implica che la dichiarazione di risoluzione richieda l'esistenza di un "grave pregiudizio" quale presupposto sostanziale sia per l'ammissibilità dell'istanza sia per l'accoglimento della domanda, con la conseguenza che a) il grave pregiudizio deve essere affermato ed effettivamente subito da chi agisce per la risoluzione del concordato; b) detto pregiudizio deve riguardare le stesse obbligazioni discendenti dall'omologazione del concordato e riflettersi sull'equilibrio e sul fondamento dell'impianto obbligatorio, così come ridisegnato dalla accettazione e successiva omologa"* Tribunale Ravenna 8 novembre 2013); il che equivale a dire che la legittimazione dei singoli creditori a sollecitare la risoluzione diventa attuale in maniera progressiva, a mano a mano che i tempi e le percentuali previste dalla proposta concordataria per le varie categorie di creditori non vengono rispettati dal debitore.

La domanda in esame non potrà quindi che essere respinta, essendo stata presentata da un creditore privo di legittimazione attuale a sollecitare la declaratoria di risoluzione del concordato omologato.

Le spese non possono che seguire la soccombenza, ai sensi dell' art. 91 c.p.c., e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Forlì, visto l' art. 186 l. fall., rigetta la domanda di risoluzione del concordato preventivo presentato da \_\_\_\_\_ s.r.l. ed



omologato da questo Tribunale in data 5 novembre 2014, nel senso sollecitato da  
[redacted] s.r.l. con ricorso depositato il 27 novembre 2015.

Condanna [redacted] s.r.l. a rifondere a [redacted] s.r.l. le spese  
di lite, che liquida in complessivi € 4.000 per compenso professionale, oltre a spese  
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Forlì, 3 febbraio 2016.

Il Presidente

IL CASO.it

